



Sulmona, li 14.10.2022

**Ai COMUNI del Parco Nazionale della Maiella
via PEC**

e, p. c. Alla REGIONE ABRUZZO

SERVIZIO FORESTE E PARCHI DPD021

UFFICIO TERRITORIALE FORESTE E DEMANI

PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it

al RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI

**Reparto Carabinieri del Parco Nazionale
della Maiella**

PEC: fch42630@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Disposizioni per la raccolta legna secca all'interno del Parco Nazionale della Maiella.

In relazione alle numerose richieste pervenute a questa Direzione sulle modalità di raccolta legna secca nel territorio del Parco, ed in relazione alle attività istruttorie pluriennali espletate al riguardo:

- vista la legge 6 dicembre 1991, n.394;
- visto il D.P.R. 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco della Majella;
- visto l'articolo 5 comma 7 del D.P.R. n°357/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il Piano del Parco Nazionale della Majella approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 122/2 del 30.12.2008, pubblicato sulla G.U. n.164 del 17/07/2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6.12.1991 n. 394;
- vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n.22.11.2018 nella quale viene nominato Direttore il F.F. il Dott. Luciano Di Martino e le successive proroghe dell'incarico di cui alle Delibere di Consiglio Direttivo n. 7 del 21.02.2019 e n. 32 del 25 luglio 2019;
- specificato che la raccolta della legna secca nei boschi è soggetta al vincolo degli usi civici locali, e quindi a specifici regolamenti ed autorizzazioni delle singole Amministrazioni Comunali;
- considerato che la raccolta di legna secca all'interno del territorio Parco è consentita nelle zone B, C e D definite dal Parco Nazionale della Maiella, oltre che ai proprietari o conduttori dei fondi e dei boschi di proprietà privata, anche agli aventi diritto, nei boschi di proprietà comunale soggetti al vincolo degli usi civili locali, sulla base di specifici regolamenti ed autorizzazioni emanate al riguardo delle singole Amministrazioni Comunali;
- Considerato che la raccolta di legna secca all'interno del territorio Parco è altresì consentita nella Zona A del Piano del Parco all'interno delle zone di uso civico, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco, come da cartografia scaricabile al link <https://www.parcomajella.it/aggiornamento-al-piano-per-il-parco-nazionale-della-majella.htm>, dove ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 5 della legge 6.12.1991 n. 394

Sede Legale

Palazzo Di Sciascio
Via Occidentale, 6
66016 Guardiagrele (Ch)
Fax 0864.2570.200
P.IVA 01815660699

Sede Operativa

Badia Morronese
Via Badia, 28
67039 Sulmona (Aq)
Tel. 0864.257.01
Fax 0864.2570.450
info@parcomajella.it

pec:

pnm@pec.parcomajella.it

Sede Scientifica

Via del Vivaio sn
65023 Caramanico Terme (Pe)
Tel. 0864.2570331

parcomajella.it

“Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. ...”;

- vista la Legge Regionale n. 3 del 04.01.2014, ed in particolare l'art. 50, comma 1, recante *“Tutela delle piante isolate, a gruppi o in filari”* che stabilisce che: *“In assenza di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente di cui articolo 7 sono vietati l'abbattimento, lo sradicamento e qualunque altro intervento suscettibile di arrecare grave menomazione alle capacità e potenzialità vegetative delle piante forestali isolate o disposte a gruppi o in filari, situate al di fuori dei centri urbani.”;*
- visto che il prelievo di piante morte di grandi dimensioni in piedi e a terra in bosco non è pratica normalmente consentita da questo Ente Parco, in considerazione dell'importanza che riveste per l'area protetta la necromassa legnosa, in tutte le sue espressioni, ai fini dello sviluppo dei processi evolutivi e per la catena trofica degli ecosistemi forestali;
- fatte salve le competenze di altri Enti ed Amministrazioni;

SI DISPONE CHE

- la raccolta di legna secca, ossia il materiale legnoso proveniente dalle porzioni epigee di alberi (tronchi e rami), morti e caduti a terra, di diametro inferiore a 30 cm, raccolto esclusivamente a mano, senza l'ausilio di mezzi meccanici e/o motore, che potranno essere utilizzati esclusivamente lungo, o ai bordi, del tracciato della viabilità principale, è sempre consentita esclusivamente nelle zone B, C e D del Parco e nelle zone A di uso civico delle Amministrazioni Comunali, secondo la cartografia scaricabile al link <https://www.parcomajella.it/aggiornamento-al-piano-per-il-parco-nazionale-della-majella.htm>, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco;
- la raccolta di legna secca all'interno del territorio Parco è consentita esclusivamente, oltre che ai proprietari o conduttori dei fondi e dei boschi di proprietà privata, anche agli aventi diritto, nei boschi di proprietà comunale soggetti al vincolo degli usi civili locali sulla base di specifici regolamenti ed autorizzazioni emanate al riguardo delle singole Amministrazioni Comunali;
- le Amministrazioni Comunali avranno cura di inviare all'Ente Parco l'elenco degli aventi diritto al fine di monitorare la suddetta attività e permettere il controllo da parte dell'autorità di sorveglianza nella figura del Reparto Carabinieri Forestale Maiella.
- l'Ente Parco in virtù di particolari situazioni inerenti la tutela di specie animali, vegetali ed ecosistemi potrà disporre il divieto di raccolta legna secca, ove ciò si rendesse necessario.

Copia della presente viene inviata per opportuna conoscenza al Reparto Carabinieri del Parco Nazionale della Maiella.

Distinti saluti

Il DIRETTORE f.f.

**Responsabile Servizio Biodiversità,
Ricerca e Sviluppo sostenibile**

(Dr. Biol., PhD Luciano DI MARTINO)

